



# *L'Avvocato Generale dello Stato*

## **‘DIRETTIVA DELL’AVVOCATO GENERALE RECANTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI’**

**Visto** il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “*Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato*”;

**Visto** il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recante “*Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato*”;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 318;

**Visto** il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea*” e, in particolare, l’articolo 1 bis, comma 2;

**Visto** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;



# *L'Avvocato Generale dello Stato*

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale dirigenziale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021;

**Vista** la direttiva n 171 del 2022, recante “*Criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali*”;

**Dato atto** che con il citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la dotazione organica dell'Avvocatura di Stato è stata incrementata, tra l'altro, di due posizioni di livello dirigenziale generale;

**Considerato** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2023, n. 210 è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato;

**Dato atto** che nella precedente direttiva n. 171 del 2022 non erano stati disciplinati i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

**Ritenuto** pertanto necessario, alla luce dell'intervenuta riorganizzazione di cui al decreto n. 210 del 2023, definire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale;

**Visto** il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale dirigenziale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021,

## **EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA**

### **Articolo 1 (Principi generali)**

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigenziale dell'area funzioni centrali 2019-2021, disciplinano i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale dell'Avvocatura dello Stato, nonché per la revoca degli stessi.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, si osservano altresì le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
3. Sono inoltre rispettati, ai fini del sopracitato conferimento, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto



# *L'Avvocato Generale dello Stato*

legislativo 24 marzo 2013, n. 33, nonché le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Tutti i dirigenti appartenenti al ruolo dell'Avvocatura dello Stato a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico dirigenziale. Per i dirigenti ai quali non sia possibile affidare la titolarità dell'incarico, si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato, mediante un provvedimento che individua l'oggetto, la durata e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alla disciplina di settore, oltre che alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'Avvocato Generale e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.

6. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni, né superiore a cinque anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei casi di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. L'incarico termina comunque con la cessazione del rapporto di lavoro.

7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base dei criteri e con le modalità indicati dalla presente direttiva, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire, tenendo anche conto della disponibilità manifestata dagli interessati e dell'esigenza di garantire le pari opportunità, nonché nel rispetto del principio generale di rotazione, quale misura di prevenzione della corruzione e come strumento per favorire l'arricchimento professionale dei singoli dirigenti.

8. Il principio di rotazione degli incarichi dovrà essere, comunque, opportunamente temperato con la prioritaria motivata esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere, in modo particolare per uffici eventualmente contraddistinti da elevato tecnicismo o funzionalmente caratterizzati da specifica operatività.

9. È assicurata la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti e delle corrispondenti fasce economiche, corredata delle notizie concernenti le competenze ed esperienze professionali richieste in relazione ai compiti afferenti all'incarico dirigenziale; viene garantita la valutazione dell'idoneità tecnica e professionale, nonché delle attitudini dei dirigenti a perseguire gli obiettivi fissati dall'Organo di Vertice.

10. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio, nel rispetto dei limiti retributivi stabiliti dalla legislazione vigente.



# L'Avvocato Generale dello Stato

## Articolo 2 (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti previa procedura di interpello, rivolta prioritariamente ai dirigenti di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, tenuto anche conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, in relazione alla natura e agli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, dei seguenti criteri:
  - a) titoli di studio ed esperienze formative possedute dal dirigente attinenti alla natura dell'incarico da conferire e agli obiettivi ad esso connessi;
  - b) specifiche competenze organizzative, capacità professionali e manageriali maturate dal dirigente in esperienze pregresse, anche presso altre Amministrazioni, desumibili dal *curriculum vitae*, da ricondurre alla complessità della struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali che devono essere garantite;
  - c) risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi o comunque nel triennio precedente e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi connessi al posto di funzione o di studio e ricerca ricoperto e agli ulteriori obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo e di programmazione emanati dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico;
  - d) applicazione dell'eventuale principio di rotazione;
  - e) specifiche competenze eventualmente richieste in sede di interpello di cui alla presente direttiva sulla base dell'incarico da conferire.
3. Se nessun dirigente di ruolo manifesta la propria volontà di ricoprire l'incarico relativo ad una delle strutture dell'Avvocatura dello Stato oggetto di interpello o dalla valutazione curriculare non risulta alcun dirigente idoneo a ricoprire uno specifico incarico, le professionalità necessarie possono essere individuate ricorrendo al personale dirigenziale di altra amministrazione o ad estranei alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. La scelta di conferire gli incarichi a personale esterno di cui al comma 3 del presente articolo è residuale e successiva all'esito infruttuoso delle procedure in favore dei dirigenti di ruolo dell'Avvocatura dello Stato e avviene utilizzando, ai fini del conferimento, i medesimi criteri di cui al comma 2.
5. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina, vincitori di procedure concorsuali, sui posti vacanti e non previamente attribuiti, avviene sulla base dei criteri di cui al comma 2, in quanto compatibili, e delle esigenze funzionali dell'Avvocatura dello Stato, tramite apposita procedura di interpello, tenendo conto anche della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.



# L'Avvocato Generale dello Stato

## Articolo 3 (Pubblicità degli incarichi dirigenziali)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta.
2. La Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali detiene e aggiorna costantemente i dati relativi ai *curricula* dei dirigenti, agli incarichi conferiti, agli incarichi aggiuntivi e alla valutazione del risultato e procede alla ricognizione annuale e all'aggiornamento delle posizioni dirigenziali vacanti, riportando la relativa graduazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme legislative o contrattuali che determinano l'indisponibilità dei posti medesimi.
3. L'interpello è rivolto ai dirigenti di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, ai fini della manifestazione dell'interesse all'attribuzione dell'incarico, sia di livello dirigenziale generale che non generale, se appartenenti, rispettivamente, al ruolo dei dirigenti di prima fascia o al ruolo dei dirigenti di seconda fascia. Ai dirigenti di seconda fascia è comunque consentita la presentazione di una dichiarazione di disponibilità per posti di funzione di livello generale. L'Amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta in base ai criteri di cui all'articolo 2.
4. Per specifiche esigenze, l'interpello può essere rivolto contestualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nonché a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, con le modalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettando il limite percentuale posto dalla normativa vigente.
5. Ha, comunque, onere di presentare istanza di attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito degli interPELLI pubblicati, corrispondenti ai requisiti formativi e professionali ivi richiesti: a) il dirigente che rimanga privo di incarico per qualsiasi motivo non programmabile; b) il dirigente, già collocato in comando, fuori ruolo, aspettativa o altre analoghe posizioni che, per qualsiasi motivo, rientri in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.
6. L'interpello resta in pubblicazione di norma per almeno 10 giorni, salva la possibilità di proporre una diversa durata in relazione a specifiche e contingenti esigenze adeguatamente motivate e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.



# L'Avvocato Generale dello Stato

## Articolo 4

### (Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia e relativa commissione di valutazione)

1. La procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:
  - a) anteriormente al termine in cui è previsto che si determini la vacanza di una posizione dirigenziale di prima fascia e, in via eccezionale e adeguatamente motivata, comunque, entro dieci giorni dall'avvenuta disponibilità del posto, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali comunica al Segretario Generale la disponibilità della posizione, al fine del conferimento del relativo incarico;
  - b) la predetta Direzione generale provvede alla pubblicità degli incarichi vacanti, secondo le modalità previste dalla presente direttiva e alla pubblicazione dell'interpello, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. L'interpello deve indicare il numero, la tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascun incarico e la documentazione da produrre in allegato all'istanza di partecipazione;
  - c) i dirigenti interessati presentano la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità previste nello specifico interpello, in linea con la presente direttiva, entro il termine indicato nell'avviso e a mezzo posta elettronica certificata;
  - d) alla domanda va sempre allegata copia di un valido documento di identità e il *curriculum vitae*, con riferimento al quale i dirigenti assumono piena responsabilità delle dichiarazioni contenute, in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - e) contestualmente i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconfiribilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto;
  - f) la Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia al Segretariato Generale, per gli adempimenti di competenza, tutta la documentazione ricevuta;
  - g) viene nominata dall'Avvocato Generale la commissione di valutazione, che è presieduta da un Avvocato dello Stato almeno alla III classe di stipendio e da due Avvocati o Procuratori dello Stato, nonché da un segretario verbalizzante, individuato nell'ambito del personale dell'Avvocatura Generale;



# *L'Avvocato Generale dello Stato*

- h) l'attitudine e la capacità professionale del dirigente in relazione agli obiettivi prefissati sono valutate dalla commissione, sulla base dei criteri generali previsti dalla presente direttiva e di eventuali ulteriori specificazioni contenute nell'interpello, che può, in specie, prevedere anche un colloquio con i candidati;
- i) all'esito della valutazione, la commissione sottopone all'Avvocato Generale la candidatura prescelta;
- l) l'Avvocato Generale, all'esito dei lavori della commissione e sentito il Segretario Generale, formula la proposta congruamente motivata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del successivo *iter* di nomina.
- m) La proposta deve contenere: 1) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico; 2) l'indicazione della decorrenza e della scadenza dell'incarico; 3) l'indicazione degli obiettivi da perseguire; 4) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, sono state rispettate le regole stabilite nel provvedimento generale di determinazione dei criteri di affidamento degli incarichi; 5) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, si è tenuto conto del principio di pari opportunità;
- n) all'esito della registrazione da parte degli organi di controllo, il provvedimento di conferimento dell'incarico e l'accessivo contratto individuale di lavoro sono trasmessi tempestivamente al Direttore generale per le risorse umane e affari generali, per l'aggiornamento della banca dati del personale dirigente dell'Avvocatura.

## **Articolo 5**

### **(Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia e relativa commissione di valutazione)**

1. La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale si articola nelle seguenti fasi:
  - a) i dirigenti preposti agli uffici dirigenziali di livello generale comunicano al Segretario Generale la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti;
  - b) la Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali provvede, in raccordo con il dirigente preposto all'ufficio dirigenziale di livello generale, interessato, informato il Segretario Generale, alla pubblicità degli incarichi vacanti, secondo le modalità previste dalla presente direttiva, anteriormente al termine in cui è previsto che tale vacanza si determini e, in via eccezionale e adeguatamente motivata, entro dieci giorni dall'avvenuta disponibilità;
  - c) la Direzione interessata, informato il Segretario Generale, procede alla pubblicazione dell'interpello per le posizioni dirigenziali da ricoprire, specificando il numero, la



# *L'Avvocato Generale dello Stato*

tipologia dei posti vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale da ricoprire, la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e le modalità di presentazione della stessa;

d) i dirigenti interessati presentano la propria manifestazione di interesse secondo le modalità previste nello specifico interpello, in linea con la presente direttiva e a mezzo posta elettronica certificata;

e) la Direzione interessata verifica la regolarità della documentazione pervenuta e la trasmette alla commissione di valutazione, presieduta da un Avvocato dello Stato almeno alla III classe di stipendio e dai Direttori Generali. In assenza del Direttore Generale è nominato un Avvocato o Procuratore dello Stato. La commissione può avvalersi della collaborazione di un segretario all'uopo nominato;

f) la commissione procede alla valutazione dell'attitudine e della capacità professionale del dirigente, in relazione agli obiettivi prefissati e sulla base dei criteri generali previsti dalla presente direttiva e delle eventuali ulteriori specificazioni contenute nell'interpello, che può, in specie, prevedere anche un colloquio con i candidati;

g) il dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale competente conferisce l'incarico, adottando il relativo provvedimento e stipulando il contratto individuale con il dirigente prescelto;

h) all'esito della registrazione da parte degli organi di controllo, il provvedimento di conferimento dell'incarico e il contratto individuale di lavoro sono trasmessi tempestivamente alla Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali, per l'aggiornamento della banca dati del personale dirigente dell'Avvocatura.

2. In caso di assenza o momentaneo impedimento del titolare di un Ufficio dirigenziale generale, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali sono affidate al Segretario Generale, sulla base dei criteri di cui alla presente direttiva.

3. Qualora, all'esito delle procedure di valutazione di cui alla presente direttiva, la richiesta di conferimento dell'incarico si riferisca a un dirigente titolare di altro incarico dirigenziale presso l'Avvocatura dello Stato, si procederà all'assegnazione e al conseguente conferimento dell'incarico sentito il Direttore generale e/o l'Avvocato Distrettuale interessato, nonché alla revoca dell'incarico e alla conseguente risoluzione del contratto.

## **Articolo 6**

### **(Durata e rinnovi degli incarichi di funzione dirigenziale)**

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata conforme a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e possono essere rinnovati, previa partecipazione alla procedura di interpello.



# L'Avvocato Generale dello Stato

2. Salvi i principi generali in materia di rotazione, gli incarichi possono essere rinnovati alla prima scadenza qualora sussista la prioritaria esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere.
3. Il rinnovo dell'incarico per il dirigente che ha già ricoperto il medesimo posto di funzione dirigenziale per due mandati, ferma restando la positiva valutazione conseguita, può avvenire in presenza delle seguenti, coesistenti, condizioni:
  - a) esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, degli indirizzi e dei progetti in essere, con particolare riferimento ad attività di grande rilevanza in corso di espletamento;
  - b) alto livello di specializzazione o elevato tecnicismo dei compiti assegnati all'ufficio;
  - c) particolare competenza e attitudini professionali possedute necessarie per lo svolgimento di alcune attività specifiche.

## **Articolo 7 (Conferimento di incarichi *ad interim*)**

1. L'incarico *ad interim* può essere conferito per particolari e motivate esigenze organizzative e funzionali.
2. L'incarico *ad interim* deve avere una durata certa e comunque non superiore alla durata dell'incarico principale, rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento della procedura ordinaria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, e deve essere attribuito nel rispetto dei criteri generali della presente direttiva, in quanto compatibili, tenendo conto, altresì, delle seguenti priorità:
  - attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio;
  - titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
  - pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.
3. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, al dirigente può essere attribuito, di norma, un solo incarico *ad interim*.

## **Articolo 8 (Astensione)**

1. Il Segretario Generale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, si astiene dall'adozione di ogni atto e provvedimento concernente il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali. Ricorrendo tale ipotesi, la trattazione del procedimento è affidata ad altro Avvocato o Procuratore dello Stato, designato all'uopo dall'Avvocato Generale.



# *L'Avvocato Generale dello Stato*

2. Analogamente, il Direttore Generale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, si astiene dall'adozione di ogni atto e provvedimento concernente il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Ricorrendo tale ipotesi, la trattazione del procedimento è affidata al Segretario Generale o ad altro Avvocato o Procuratore dello Stato dallo stesso designato.

## **Articolo 9 (Risoluzione del rapporto)**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito tra l'Amministrazione e il dirigente con il conferimento dell'incarico può essere risolto consensualmente.

## **Articolo 10 (Revoca dell'incarico)**

1. L'incarico può essere revocato nei casi previsti dalle norme di legge o contrattuali per motivate ragioni organizzative e gestionali, ovvero qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La revoca ha luogo nel rispetto del principio del giusto procedimento.

## **Articolo 11 (Responsabilità del Segretario Generale o del Direttore Generale nel periodo transitorio della decorrenza dell'incarico)**

1. Il Segretario Generale e i Direttori Generali incaricati assicurano tempestivamente la copertura dei posti dirigenziali vacanti, secondo le disposizioni della presente direttiva.
2. Fino a quando il posto dirigenziale dell'Avvocatura Generale è vacante la responsabilità dell'Ufficio resta attribuita al Segretario Generale o al Direttore Generale della Direzione presso cui è incardinato.
3. Fino a quando il posto dirigenziale di livello non generale dell'Avvocatura Distrettuale è vacante la responsabilità dell'Ufficio resta in capo all'Avvocato Distrettuale di riferimento.

## **Articolo 12 (Cessazione degli incarichi)**

1. Gli incarichi dirigenziali cessano automaticamente nel caso in cui la riorganizzazione dell'Amministrazione comporti modifiche sostanziali degli uffici, tali da far venire meno l'oggetto dell'incarico in precedenza assegnato per la nuova configurazione organizzativa e funzionale da esso assunta. In tali ipotesi, il Segretario Generale procede ad una verifica degli incarichi precedentemente



# *L'Avvocato Generale dello Stato*

conferiti che, per effetto di dette modifiche, siano automaticamente cessati.

## **Articolo 13 (Informativa sindacale)**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore generale per le risorse umane e affari generali informa le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla copertura della dotazione organica della dirigenza di prima e seconda fascia dell'Avvocatura dello Stato e sugli incarichi conferiti.

## **Articolo 14 (Disposizioni finali)**

1. La presente direttiva entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei Conti.
2. Con effetto dalla medesima data, la presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva n. 171 del 2022.
3. La corretta applicazione della presente direttiva e l'osservanza puntuale dei termini ivi prescritti costituiscono elementi rilevanti al fine della valutazione dei dirigenti chiamati a darvi attuazione.

La presente direttiva sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio - per il visto di competenza e alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.

L'AVVOCATO GENERALE